



il **P**IANETA **T**ERRA

PERIODICO FONDATO DA CIRO VIGORITO

**FERX DEFINITIVO:
SENZA UNA TARIFFA VERA,
L'EOLICO RESTA AL PALO**

Simone Togni

**LE SINERGIE
ENERGETICHE POSSIBILI**

G.B. Zorzoli

Carta, penna e diritto

Massimo Ragazzo - Studio GSLex

La solar belt passa per le infrastrutture di rete

La controversia (definita dal TAR Toscana con la sentenza Sez. II, 25 maggio 2026, n. 991) trae origine dal diniego opposto dal Comune di Manciano alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 4,5 MWp, su terreni a prevalente destinazione agricola.

Il progetto era stato qualificato dalla ricorrente come ricadente in area idonea ope legis ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter),

la sentenza in commento, ha accolto integralmente il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati.

Il quadro normativo di riferimento

La pronuncia si colloca nel regime transitorio di individuazione delle aree idonee disegnato dall'art. 20, comma 8, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 11-bis d.lgs. 190/2024, come modificato dal D.L. 21 novembre 2025, n. 175, convertito in legge 15 gennaio 2026, n. 4).

La disposizione, nella versione applicabile *ratione temporis*, qualificava come idonee, esclusivamente per impianti fotovoltaici e in assenza di vincoli culturali o paesaggistici,

“le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento” (art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2).

La definizione di stabilimento contenuta nell'art. 268, comma lett. h), d.l.vo n. 152/2006, ricomprende “il complesso unitario e stabile che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni” e precisa che “si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”.

La PAS, dal canto suo, è disciplinata dall'art. 8 del d.l.vo n. 190/2024, il quale al comma 2 stabilisce che gli interventi in aree classificate come idonee “sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici

La cabina primaria AT/MT è un “impianto industriale”

n. 2, d.lgs. 199/2021, in ragione della vicinanza - entro 500 metri - alla cabina primaria di trasformazione AT/MT Manciano, ritenuta “impianto industriale” o “stabilimento”. Il Comune, con determinazione dirigenziale n. 524 del 25 agosto 2025, negava l'efficacia della PAS poggiando il diniego su quattro ordini di ragioni:

a) l'incompatibilità urbanistica del progetto con il Piano Operativo Comunale, che ammette impianti FER solo in specifiche zone (D1, D2, D3) e, in area agricola, soltanto se connessi funzionalmente all'attività agricola;

b) la mancata qualificazione dell'area come idonea, poiché la cabina primaria non integrerebbe la nozione di impianto industriale o stabilimento;

c) l'indisponibilità della PAS per interventi in area agricola ai sensi dell'Allegato B del d.lgs. 190/2024;

d) l'inidoneità dell'asserverazione tecnica.

Il TAR Toscana, con



approvati e con i regolamenti edilizi vigenti”; introducendo così una clausola di compatibilità urbanistica automatica.

La nozione funzionale di impianto industriale: il *proprium* della pronuncia

Il cuore della sentenza risiede nell’operazione ermeneutica con cui il TAR Toscana qualifica la cabina primaria AT/MT come “impianto industriale” ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. h), d.lgs. 152/2006.

Il ragionamento del Collegio si snoda su tre piani.

Sul piano tecnico-funzionale, la cabina primaria viene descritta non come un mero manufatto edilizio, bensì come un complesso tecnologico unitario e stabile, articolato in plurimi componenti - trasformatori di potenza, sistemi di manovra e sezionamento, interruttori, quadri MT, trasformatori di misura, apparati di protezione e controllo - operanti in regime continuativo e secondo logiche automatizzate di supervisione e telecontrollo.

Essa assolve funzioni di trasformazione, smistamento, regolazione, protezione selettiva e misura dell’energia elettrica, risultando soggetta alle prescrizioni tecniche CEI (0-16, 11-1, 11-35) e alle regole di rete del gestore della trasmissione nazionale.

Sul piano giuridico-interpretativo, il TAR richiama espressamente il precedente co-

stituito da TAR Lazio, Sez. II-bis, 10 marzo 2025, n. 4994, che per primo ha affermato come la nozione di impianto industriale debba essere interpretata “non in senso restrittivo — ossia come attività industriale funzionale alla trasformazione di materiali in nuovi prodotti — ma anche quale attività tesa alla trasformazione dell’energia”, concludendo che “le centrali di trasformazione dell’energia elettrica, i parchi eolici e le centrali idroelettriche devono considerarsi impianti industriali”.

La sentenza in commento si inserisce consapevolmente in questo solco, valorizzando il criterio funzionale: la trasformazione dell’energia da alta e media tensione integra un’attività di tipo industriale, coerente con la ratio della disciplina delle aree idonee, volta a concentrare gli impianti FER in contesti già caratterizzati da significativa antropizzazione e impatto infrastrutturale.

Sul piano sistematico il TAR respinge l’obiezione, prospettata dal Comune nelle memorie difensive, secondo cui qualificare le cabine AT/MT come impianti industriali determinerebbe un “effetto moltiplicativo incontrollato” di aree idonee, con conseguente svuotamento della pianificazione comunale. Il Collegio osserva che le cabine primarie costituiscono infrastrutture esistenti da decenni, già pienamente integrate negli strumenti urbanistici, presenti in numero limita-



to e distribuite secondo criteri tecnici di rete, non secondo logiche localizzative discrezionali.

La prevalenza della disciplina statale sulla pianificazione comunale

La sentenza affronta poi - ed è il secondo profilo di interesse - il tema del rapporto tra la qualificazione ope legis dell'area come idonea e la pianificazione urbanistica comunale.

Il Comune aveva fondato il diniego anche sull'incompatibilità urbanistica del progetto con il Piano Operativo Comunale, il cui art. 40 delle NTA generali («Sistema Energia») individua in modo tassativo le sole porzioni di territorio comunale in cui sono ammissibili impianti FER (aree D1, D2, D3), escludendo le aree agricole ordinarie.

Il TAR, richiamando un orientamento ormai consolidato - da TAR Lombardia, Brescia, n. 950/2025, TAR Lombardia, Milano, n. 550/2025, TAR Campania, Salerno n. 916/2025, fino a Consiglio di Stato n. 813/2026 - afferma che l'individuazione ex lege delle aree idonee è vincolante e non può essere neutralizzata dagli strumenti urbanistici locali, i quali non possono introdurre limiti o divieti ulteriori rispetto a quelli fissati dal legislatore statale.

L'elemento di pregio della motivazione risiede nella precisazione secondo cui le disposizioni del POC non sono di per sé illegittime (e infatti il TAR non le annulla), ma è l'uso

che il Comune ne ha fatto nel caso concreto a risultare non conforme alla legge: l'Amministrazione ha "utilizzato norme urbanistiche per perseguire un effetto non consentito dall'ordinamento: impedire la realizzazione di un impianto localizzato

in area qualificata idonea per diretta disposizione legislativa, laddove la normativa comunale avrebbe potuto rilevare solo in via residuale e non ostativa".

La compatibilità urbanistica automatica della PAS in aree idonee

Il terzo profilo affrontato dalla sentenza riguarda il rapporto tra PAS e aree idonee.

Il TAR ricorda che l'art. 8, comma 2, d.lgs. 190/2024, nel precludere la PAS in assenza di compatibilità urbanistica, aggiunge una norma di chiusura di carattere speciale: gli interventi in aree classificate come idonee "sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti".

Tale inciso, afferma il Collegio, "ha natura vincolante e produce un effetto conformativo immediato: per gli impianti localizzati in aree idonee ex lege, il legislatore attribuisce automaticamente la compatibilità urbanistica, neutralizzando ogni differente previsione, carenza o divieto contenuto nella pianificazione comunale".

Ne discende che, in presenza di un'area idonea ope legis, il regime applicabile è necessariamente quello della PAS, senza che il Comune possa subordinare il titolo alla conformità al POC, essendo tale compatibilità già stabilita dal legislatore statale.

Elementi di novità e prospettive

La sentenza n. 991/2026 presenta un indubbio profilo di novità, pur inserendosi in un filone giurisprudenziale già tracciato.

Invero, il precedente di TAR Lazio n. 4994/2025 aveva sì qualificato come impianto industriale la stazione primaria di trasformazione elettrica di Terna, ma lo aveva fatto in un contesto motivazionale più sintetico e con riferimento a una fattispecie



in cui la centrale insisteva su un'area catastalmente classificata D1 (opifici).

Il TAR Toscana compie un passo ulteriore: la qualificazione come impianto industriale prescinde dalla classificazione catastale e dalla destinazione urbanistica dell'area su cui insiste la cabina, fondandosi esclusivamente sulla natura tecnico-funzionale dell'infrastruttura e sul suo inserimento nel ciclo industriale dell'energia.

Sotto il profilo dell'ambito applicativo occorre precisare che la pronuncia riguarda la disciplina delle aree idonee di cui all'art. 20 d.lgs. 199/2021 e ha quindi portata ermeneutica diretta rispetto alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 21 novembre 2025, n. 175 (22 novembre 2025).

Tuttavia, la sentenza potrebbe costituire un precedente utile anche per le procedure successive, rispetto alle quali trova applicazione la nuova disciplina di cui all'art. 11-bis del d.l.vo n. 190/2024.

Tale disposizione, al comma 1, lett. l), n. 1, qualifica come aree idonee per impianti fotovoltaici "le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale [...], nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento".

La nuova disciplina riduce la solar belt da 500 a 350 metri, ma conserva il medesimo rinvio alla nozione di stabilimento e impianto industriale di cui all'art. 268 d.lgs. 152/2006.

La ratio decidendi della sentenza in commento - la qualificazione delle cabine primarie AT/MT come impianti industriali in

base al criterio funzionale - è dunque integralmente trasponibile al nuovo quadro normativo.

Né appare ostativa la preclusione prevista dall'art. 11-bis, comma 1, lett. l), n. 1, per gli stabilimenti destinati alla "produzione agricola": la cabina AT/MT è infatti destinata alla conversione dell'energia da alta a media tensione e non alla produzione agricola, sicché la relativa esclusione non viene in rilievo.

Va altresì segnalato che la sentenza riguarda le aree idonee individuate a livello centrale, non quelle eventualmente delegate alle Regioni, e ha pertanto una portata potenzialmente estesa all'intero territorio nazionale.

Sarà naturalmente necessario attendere conferme dal Consiglio di Stato o da altri TAR, ma l'orientamento sembra ormai delineato in modo sufficientemente chiaro, anche alla luce delle coeve pronunce che, su piani diversi, corroborano la lettura funzionale della nozione di stabilimento: da TAR Puglia, Lecce, n. 1113/2025 (che qualifica come stabilimenti industriali gli impianti fotovoltaici >20 kW) a TAR Veneto, n. 167/2026 (che valorizza la nozione di complesso produttivo unitario).

In conclusione, le aree agricole situate entro la distanza normativamente prevista per le suddette infrastrutture beneficiano della qualificazione ope legis come aree idonee, con i conseguenti effetti in punto di compatibilità urbanistica automatica e di applicazione necessaria della PAS.

La pianificazione comunale, pur legittima nella sua portata generale, non può essere utilizzata per neutralizzare l'efficacia immediata della disciplina statale, pena la violazione del principio di gerarchia delle fonti e del favor legislativo per le energie rinnovabili. ■